

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2657

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MAZZUCA, CAZZOLA, VIGNALI, LORENZIN, GOLFO, DELLA
VEDOVA, DI BIAGIO, ANTONINO FOTI, PIZZOLANTE**

Disposizioni per la restituzione delle quote di rivalutazione dei trattamenti pensionistici non corrisposte nell'anno 2008 per effetto dell'articolo 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e per consentire agli iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, precedentemente iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie la prosecuzione volontaria della contribuzione

Presentata il 29 luglio 2009

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 24 dicembre 2007, n. 247, che ha recepito il Protocollo sul *welfare* del 23 luglio 2007, ha disposto la sospensione dell'indicizzazione dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per i titolari dei trattamenti pensionistici superiori a otto volte il trattamento minimo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) — coinvolgendo quindi tutte quelle pensioni superiori ai 3.539,72 euro — allo scopo di reperire le risorse necessarie al superamento del co-

siddetto « scalone » per l'accesso alla pensione di anzianità.

Tale sospensione ha determinato un danno economico permanente a chi lo ha subito, dal momento che la mancata rivalutazione del 2008 non viene restituita negli anni successivi e, quindi, dà luogo a una perdita annua che si mantiene costante per tutto il periodo in cui il pensionato continuerà a percepire il trattamento pensionistico e avrà ripercussioni anche sulla misura della pensione di reversibilità.

Alcune organizzazioni sindacali hanno sollevato dubbi di legittimità costituzionale, avviando alcune cause per tentare di porre all'attenzione della Corte costituzionale la discutibilità del provvedimento che ha penalizzato il valore e il potere di acquisto delle pensioni.

Il tribunale di Vicenza, il 17 aprile 2009, ha emesso un'ordinanza con la quale viene accolta l'eccezione di incostituzionalità della norma. Il giudice ha sospeso il giudizio in corso e ha disposto l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perché decida in merito all'incostituzionalità o meno della norma con riferimento agli articoli 3, 36 e 38 della Costituzione.

Nelle sue motivazioni, il giudice ha anche fatto riferimento alla raccomandazione n. 9/1441-*quater*-A/2 presentata alla Camera dei deputati e accolta dal Governo il 28 ottobre 2008, in cui viene posto in rilievo che il blocco totale della perequazione nel 2008 ha comportato e comporterà una lesione economica duratura dei diritti dei pensionati coinvolti.

Volendo quantificare l'ammontare della perdita per un periodo di dieci anni, si veda la seguente tabella.

Importo mensile lordo pensione dicembre 2007	Perdita complessiva nel decennio
3.500	7.563,72
4.000	8.458,43
4.500	9.353,14

(è stata considerata un'inflazione pari all'1,7 per cento per l'anno 2008 e al 3,3 per cento per l'anno 2009 ed è stata ipotizzata un'inflazione costante al 2 per cento per gli anni dal 2010 al 2017).

Si ritiene che il Parlamento non debba attendere la pronuncia della Corte costituzionale per sanare tale evidente iniquità ma sia opportuno procedere subito ad una restituzione graduale di quanto fu indebitamente sottratto a una categoria ristretta di pensionati per riformare i requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità.

Pertanto, l'articolo 1 della presente proposta di legge indica le modalità per la restituzione delle somme non corrisposte secondo criteri di gradualità, a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Allo scopo di risolvere un altro problema che interessa alcune tipologie di lavoratori, l'articolo 2 della presente proposta di legge consente agli iscritti alla Gestione separata dell'INPS di proseguire volontariamente i versamenti contributivi nei fondi e nelle gestioni in cui erano eventualmente iscritti in precedenza per effetto di un diverso rapporto di lavoro. Questa norma, già prevista come principio di delega contenuto nella cosiddetta « riforma Maroni » (articolo 1, comma 1, lettera *t*), della legge n. 243 del 2004) e non attuato, aiuta i lavoratori che perdono il posto di lavoro e che nella nuova occupazione sono tenuti ad iscriversi alla suddetta Gestione separata, dal momento che il regime contributivo previsto in tale Gestione non « dialoga » con un eventuale regime retributivo previsto nella gestione precedente.

Riguardo alla copertura finanziaria, necessaria per dare attuazione all'articolo 1 della presente proposta di legge, pari a 140 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante gli stanziamenti previsti annualmente dalla legge finanziaria (articolo 3).

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010 ai soggetti titolari di trattamenti pensionistici superiori a otto volte il trattamento minimo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), sottoposti al blocco della rivalutazione automatica delle pensioni in attuazione dell'articolo 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è corrisposto un importo pari alla metà della quota di rivalutazione soppressa. A decorrere dal 1° luglio 2010 ai medesimi soggetti è corrisposto un importo pari alla quota residua del trattamento minimo dell'INPS. Negli anni successivi al 2010, la quota erogata resta parte integrante del trattamento economico ad essi spettante.

ART. 2.

1. Agli iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è consentita la prosecuzione volontaria della contribuzione presso altre forme pensionistiche obbligatorie, al fine di conseguire il requisito contributivo per il diritto a pensione a carico delle predette forme.

2. La verifica dei requisiti assicurativi e contributivi necessari per l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, la determinazione del contributo dovuto, i termini per le modalità di versamento restano disciplinati dalle norme vigenti in materia nell'ordinamento pensionistico in cui l'autorizzazione è rilasciata.

3. I versamenti volontari effettuati a una delle forme pensionistiche di cui al comma 1 per periodi di contemporanea iscrizione alla predetta Gestione separata non sospendono l'obbligo contributivo nei

confronti della Gestione medesima, né influiscono sulla misura dei contributi alla stessa dovuti.

ART. 3.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, pari a 140 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante gli stanziamenti previsti annualmente dalla legge finanziaria.

